

Indagini finanziarie. Il Fisco non applica l'istituto del «cumulo giuridico»

Conti correnti, niente attenuanti alle omissioni

Intermediari costretti a ricorrere sui singoli atti

Patrizia Castellano
Marco Piazza

Gli uffici delle Entrate stanno notificando (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) le prime contestazioni agli intermediari finanziari che hanno omesso o ritardato le risposte telematiche relative alle indagini finanziarie (articolo 32, comma 1, n. 7 del Dpr 600/73 e 51, comma 2, n. 7 del Dpr 633/72). Gli intermediari devono rispondere in ogni caso alle richieste di informazioni sulla clientela, anche negativamente, quando il nominativo indagato non sia fra i clienti dell'intermediario (comma 3 dell'articolo 32 e comma 4 dell'articolo 51). L'omessa trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti così richiesti, oppure la loro trasmissione tardiva, oppure la

loro non rispondenza al vero o incompletezza sono punibili con la sanzione amministrativa da 2.065 a 20.658 euro ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del Dlgs 471/97. Conseguente che è sanzionabile anche la mancata risposta negativa.

Poiché la sanzione ha natura amministrativo-tributaria, a essa si applicano i principi generali in materia, disciplinati dal Dlgs 472/97, tra i quali la definizione agevolata, il ravvedimento, il concorso formale e materiale di violazioni, nonché la continuazione (circolare Abi 5 del 23 febbraio 2006 che richiama la circolare 32/E del 2006 e la circolare 180/E del 1998).

A questo proposito, si stanno incontrando concrete difficoltà nell'usufruire del cumulo giuridico delle sanzioni in caso di concorso ex articolo 12 del Dlgs 472/97.

In linea di principio nessuna norma impedisce l'applicazione dell'istituto in caso di concorso materiale omogeneo, ossia quando si commettono, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Sono

formali le violazioni «che si connettono a obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione anche periodica del tributo» (circolare 180/98), definizione capace di comprendere anche le violazioni in commento. Da altra parte – come osserva l'Abi – la disposizione dell'articolo 12 contempla solo il requisito della «formalità della violazione, senza esigere l'assenza di pregiudizio ad azioni di controllo».

Peraltro, le prime irrogazioni di sanzione di cui si è a conoscenza trascurano di applicare l'attenuante in commento e anzi, nel caso di violazioni plurime, applicano la sanzione in misura maggiore del minimo.

Inoltre, l'applicazione del cumulo giuridico è ostacolata dal dispositivo del comma 4 dell'articolo 10 del Dlgs 471/97, il quale prescrive che all'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta (cioè del cliente indagato). Ciò comporta che da qualsiasi ufficio locale potrebbe es-

sere emesso un atto di contestazione per inadempimento del medesimo tipo di obbligo informativo e, mancando un coordinamento fra gli uffici, nessuno di essi applicherà l'attenuante di cui all'articolo 12, comma 1.

L'intermediario sarà, quindi, costretto a ricorrere (tra l'altro presso Commissioni tributarie dislocate in tutta Italia) avverso i singoli atti, per vedersi riconoscere dai giudici tributari il cumulo giuridico.

È auspicabile che l'Agenzia dia al più presto istruzioni agli uffici affinché essi, prima di irrogare la sanzione, si accertino che altri uffici non l'abbiano già irrogata – nei confronti dello stesso intermediario – in relazione ad altre omesse risposte telematiche. Sarebbe anche urgente che l'Agenzia disponga che la mancata risposta alla richiesta di documentazione equivale a risposta negativa, allo scopo di alleggerire gli adempimenti posti a carico degli intermediari per rispondere alle migliaia di mail transmesse ogni mese, dagli uffici, a vuoto (Assofiduciaria, 27 luglio 2007, Com 42).

Le regole. I limiti allo sconto

La notifica fa da spartiacque

L'articolo 12 del Dlgs 472/97 prevede un'attenuazione delle sanzioni quando si commettono, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni «formali» della stessa disposizione. Ad esempio, se una banca non risponde alle richieste di informazioni su alcuni contribuenti soggetti ad azione istrut-

toria da parte dei relativi uffici di domiciliazione fiscale, la sanzione dovrebbe essere unica con la maggiorazione prevista in caso di cumulo giuridico, in quanto le diverse omissioni formali hanno violato una e una sola disposizione, cioè quella che le imponeva di assolvere agli obblighi informativi (articolo 32,

comma 1, n. 7 del Dpr 600/73 o articolo 51, comma 2, n. 7 del Dpr 633/72), anche se riguardante contribuenti diversi. Il concorso opera per tutte le violazioni commesse anche se relative a periodi d'imposta diversi e fino alla data di notificazione dell'atto di contestazione (circolare 180/E del 1998). Ciò significa

che le violazioni (ossia l'omessa o tardiva o incompleta risposta) commesse successivamente alla notifica del primo atto di contestazione di cui all'articolo 16, comma 2 del Dlgs 472/97 non possono più beneficiare del cumulo che, invece, come emerge dalla circolare 180/E del 1998, resta applicabile alle altre eventuali violazioni commesse prima della data di notifica, anche se non ancora contestate a tale data.

M. Pi.

I chiarimenti delle Entrate. Contratto senza causale

Mutui casa, per avere il bonus vale anche l'autocertificazione

Angelo Busani

Gli interessi passivi del mutuo contratto per finanziare la costruzione dell'abitazione principale sono detraibili anche se la destinazione del mutuo non risulta dal contratto stipulato tra banca e cliente, a condizione che il contribuente produca al Fisco una dichiarazione della banca attestante la finalità per la quale il mutuo è stato concesso oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente stesso. È quanto sancito dalla risoluzione ministeriale 241/E del 7 settembre 2007.

La materia della detraibilità degli interessi passivi dei mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale è disciplinata dall'articolo 15, comma 1-ter del Tuir, secondo il quale si può detrarre dall'Irpef un importo pari al 19% dell'am-

montare complessivo non superiore a 2582,28 euro degli interessi passivi pagati dal mutuatario in dipendenza di mutui (contratti a partire dal 1 gennaio 1998) garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La norma medesima rimanda poi a un apposito decreto ministeriale la definizione «delle modalità e delle condizioni» cui è subordinata la detrazione predetta.

Occorre quindi porre mano al Dm 30 luglio 1999, n. 311, emanato appunto per stabilire le modalità e le condizioni di detraibilità. Questo decreto, all'articolo 3, indica, tra la documentazione che il contribuente deve conservare al fine di esibirla all'amministrazione finanziaria in caso di verifiche, anche «il contratto di mutuo ipotecario dal quale ri-

sulti che lo stesso è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale».

Il tema da affrontare è dunque quello di sapere cosa succede nel caso in cui il mutuo sia silente sul punto della sua destinazione, alla luce della riportata prescrizione del decreto attuativo. Questa problematica venne già presa in considerazione nella circolare 15/E del 2005, con riferimento tuttavia alla analoga materia della detraibilità degli interessi pagati sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. In quell'occasione l'amministrazione precisò che la motivazione del mutuo avrebbe potuto risultare, oltre che dal contratto di mutuo stesso, anche dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla

banca su apposita richiesta del contribuente.

Ancora, nella risoluzione 147/E del 22 dicembre 2006, l'amministrazione sottolineò che qualora la banca non fosse però in grado di attestare il nesso di causalità tra il mutuo e la destinazione dell'immobile a dimora abituale del contribuente, questi avrebbe comunque avuto la possibilità, sempre ai fini della detrazione degli interessi passivi, di ricorrere a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del dpr 445/2000), ove fosse attestato che il mutuo era stato appunto contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.

Ebbene, con la risoluzione 241/E, le Entrate ammettono dunque che anche nel caso di mutuo stipulato per finanziare la costruzione dell'abitazione principale, in considerazione della «stretta affinità rispetto all'ipotesi di mutuo costituito per l'acquisto dell'abitazione principale» possa essere riconosciuto al contribuente di esibire o una dichiarazione della banca o una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

NOTIZIE

In breve

ANNUNCIO DI GRANDI

«Catasto, la riforma non frena i ricorsi»

«Il Governo e il Parlamento non hanno alcuna intenzione di giungere a una attribuzione di funzione giurisdizionale alle commissioni censuarie». Lo afferma il sottosegretario del ministero dell'Economia, Alfiero Grandi, chiarendo che anche dopo la riforma del Catasto prevista dal Ddl 1762 A i contribuenti potranno ricorrere alla tutela giurisdizionale. «Il disegno di legge – spiega Grandi – intende potenziare la funzionalità delle commissioni censuarie, restando impregiudicata la possibilità di impugnare da parte del cittadino le relative deliberazioni ove eventualmente incidenti sui

diritti soggettivi o interessi legittimi, dinanzi alla autorità giurisdizionale ordinaria o amministrativa».

CASSAZIONE

Pirati della strada, risarcimenti ampi

Le vittime dei pirati della strada non identificati possono comunque ottenere il risarcimento del danno dal fondo di garanzia per le vittime degli incidenti. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 18532 del 3 settembre. La Corte ha infatti accolto il ricorso dei familiari di un 15enne travolto e ucciso a bordo del suo motorino da un automobilista che non si era nemmeno fermato a prestare soccorso. La famiglia non aveva presentato denuncia contro ignoti. E questo aveva comportato il rifiuto del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

SALUTE

Il ministro Livia Turco insedia la Consulta dei medici ammalati

È stata insediata ieri dal ministro della Salute, Livia Turco, la Consulta dei medici ammalati, un organismo composto da medici specializzati in diverse discipline e accomunati da una storia personale di malattia. Proprio queste esperienze sono il motore per la ricerca di un nuovo rapporto medico-paziente e di una umanizzazione delle cure. Scopo primario della Consulta è quello di elaborare un «Libro bianco» di proposte per il rinnovamento della sanità. Inoltre la Consulta avrà anche il compito di progettare materiali didattici per la formazione degli operatori sanitari. Componenti dell'organismo sono Gianni Bonadonna, Francesco Sartori, Mario Melazzini,



Il ministro, Livia Turco

Zaira Bartoccioni, Sylvie Menard, Carlo Flamigni, Paolo Barnard, Stefano A. Inglese e Alessandra Bellini. Alcuni di loro hanno già raccolto le proprie esperienze nel libro «Dall'altra parte».

Condoni. Procedimenti aperti

Sanatorie al vaglio della Consulta e della Corte Ue

Antonio Criscione
MILANO

I condoni sono duri da digerire. Tanto che ora sembra profilarsi una vera e propria crisi di rigetto "giudiziario" delle sanatorie, che mostra come i condoni siano diventati ormai per tanti versi "estranei" al sistema giuridico. Mercoledì prossimo a Lussemburgo ci sarà l'udienza davanti alla Corte di giustizia sul versante Iva del condono tombale (l'udienza riguarderà il 2001, ma l'Italia è *sub iudice* anche per l'anno 2002, in un altro procedimento), per il fatto che lo Stato ha rinunciato a ogni

Per quanto riguarda la proroga di due anni per i termini di accertamento la norma è l'articolo 10 della legge 289 del 2002, ma per la Ctp di Cosenza (ordinanza 141/11/07 depositata lo scorso 24 agosto) si tratta di una «norma vietata e irragionevole in uno Stato di diritto».

Nelle osservazioni della Ctp i motivi che sorreggono la decisione di rimandare alla Consulta si spiega come la norma violi apertamente sia lo Statuto del contribuente, che la carta costituzionale. Innanzitutto lo Statuto. Quest'ultimo infatti vieta la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione (articolo 3, comma 3 della legge 212 del 2000). L'ordinanza ricorda come la Cassazione, in più di un'occasione abbia sottolineato il valore non "ordinario" degli enunciati della legge del 2000, che rappresentano delle esplicitazioni delle regole costituzionali.

ESTREMI SOTTO TIRO

I giudici italiani e comunitari valuteranno i diversi effetti delle adesioni e delle rinunce sui futuri controlli per i contribuenti

controllo su chi aveva condonato. E intanto è stata rimessa alla Corte costituzionale la proroga di due anni per gli accertamenti per chi non ha aderito al condono da parte della Ctp di Cosenza. È singolare che davanti ai giudici finiscano due elementi speculari: la resa incondizionata davanti a chi condona e la voce grossa fatta dallo Stato verso chi decide di non condonare.

Nel caso dell'Iva la Commissione Ue, che ha promosso la questione, ha sottolineato davanti alla Corte di Giustizia, che il condono, con la «rinuncia preventiva e generale ad ogni attività di verifica» è tale «da provocare gravi distorsioni nel buon funzionamento del sistema comune dell'Iva». E non è difficile immaginare che per il legislatore tributario italiano non spiri un buon vento dal nord dell'Europa.

C'è poi la questione della violazione della Carta costituzionale. Oltre al "classico" parametro della ragionevolezza (articolo 3) viene invocato anche l'articolo 97, sull'imparzialità della pubblica amministrazione. La Commissione tributaria nota infatti che non si trattava di una semplice proroga dei termini, ma di «una vera e propria ingiunzione a "a presentare istanza di definizione"».

In passato la Consulta ha rigettato le eccezioni di costituzionalità rispetto ad analoghe norme che erano stata varate per il condono del 1981 e per quello del 1991. La difesa del contribuente davanti alla Ctp di Cosenza ha però osservato che non si può più non tener conto dello Statuto, dell'ordinamento europeo. Ora la parola passa alla Consulta.

DA PAGINA 43



DUE APPUNTAMENTI PER GUIDARE LA COMPILAZIONE

Conto alla rovescia per i sostituti d'imposta per il modello 770 semplificato. Entro lunedì 1° ottobre dovranno infatti essere inviati i riepiloghi su ritenute effettuate, versamenti, compensazioni e crediti residui. Per evitare errori una guida in due puntate: oggi le istruzioni per il lavoro dipendente, lunedì l'approfondimento sui quadri ST e SX.

Dichiarazioni. Indicazioni Inps

I contributi sospesi restano deducibili

Maria Rosa Gheido

Se per eventi calamitosi viene sospeso l'obbligo di versare i contributi, questi sono comunque deducibili dal reddito o non concorrono a formarlo nel periodo d'imposta in cui sono maturati. Nel riprendere, con la circolare 115 di ieri, le istruzioni ministeriali per la parte C del 770/2007 semplificato, l'Inps sottolinea la particolarità, introdotta dall'articolo 36, commi 32 e 33 della legge 248/06, importante per chi determina il reddito per cassa.

Pertanto, nel compilare i punti da 5 a 7 della sezione riservata ai dati Inps, il provvedimento che ha sospeso i termini di versamento per eventi calamitosi è causa che legittima il parziale o mancato versamento dei contributi e che è possibile segnalare nelle «annotazioni» al 770.

Nell'integrare le istruzioni del provvedimento del 15 gennaio 2007, l'Inps rammenta che esse non hanno subito modifiche rispetto all'anno scorso e richiama alcune particolari modalità di compilazione. Si ribadisce che, se nel 2006 il datore ha versato, per lo stesso percettore, contributi su posizioni assicurative diverse, vanno compilati riquadri distinti, per ognuna di esse.

denziale) va compreso anche l'importo dell'indennità sostituita del preavviso erogata a lavoratori cessati entro il 31 dicembre, anche per la parte riferita a mesi del 2007 il cui accredito deriva dai dati già trasmessi con la dichiarazione Emens. Questo punto ospita anche le somme arretrate soggette a tassazione separata, tranne quelle che derivano da conciliazioni, transazioni o sentenze, che restano oggetto della procedura che richiede le comunicazioni Emens rettificative.

Al punto 9 si indica l'ammontare del bonus di rinvio del pensionamento maturato nel 2006 dai lavoratori che hanno esercitato quanto previsto dalla legge 243/04. Se l'obbligo di versare i contributi è stato sospeso ad esempio per una calamità, anche il bonus è soggetto alla stessa normativa.

Per il punto 12 (imponibile contributivo dei collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto) l'Inps ricorda che, anche ai fini contributivi, si considerano erogati nel 2006 i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2007 in quanto relativi a questo anno (principio «di cassa allargata»). L'importo non potrà comunque superare il massimale contributivo 2006 di 85.478 euro.

RARE, MEDIUM, WELL DONE

LA MAGIA ESCE DAL BARATTOLO.

Coccoina

COCCOINA STICK. FINALMENTE UNA COLLA PROFUMATA.

Coccoina è uscita dal barattolo. Così incollare sarà ancora più facile. Coccoina stick, la colla dal magico profumo di mandorla non ha mai smesso di giocare. E per questo la sua magia non finirà mai di stupire.

www.coccoina.it